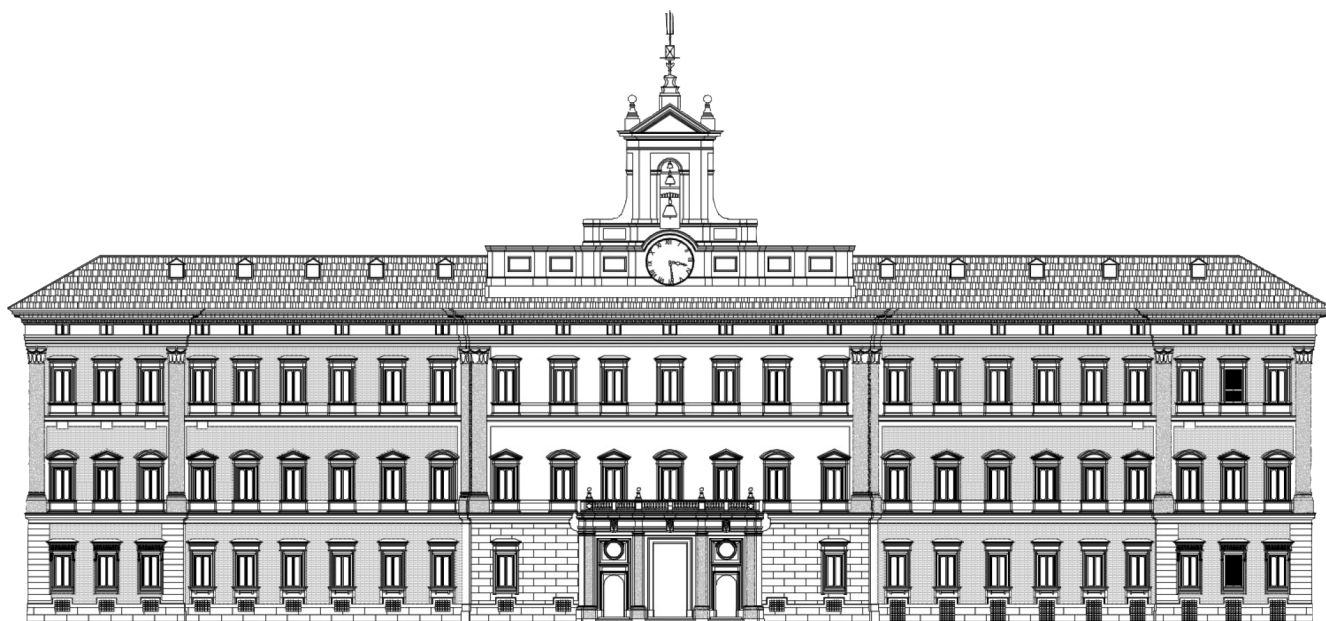




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Il pacchetto di proposte per rafforzare il meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

(Proposta di regolamento COM(2025)989)

(Proposta di regolamento COM(2025)990)

n. 145

3 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Elementi per la verifica di sussidiarietà

Il pacchetto di proposte per rafforzare il meccanismo
di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

(Proposta di regolamento COM(2025)989)

(Proposta di regolamento COM(2025)990)

n. 145

3 marzo 2026

Il dossier è stato curato dal **SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✎ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it).

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
IL PACCHETTO DI PROPOSTE PER RAFFORZARE IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE (CBAM)	3
• Finalità e oggetto	3
• Il contesto degli interventi	5
• Le motivazioni degli interventi	8
• La proposta sul CBAM	8
• La proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione	15
• Esame presso Istituzioni dell'UE	19
• Esame presso altri parlamenti nazionali	19

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)989 Proposta di regolamento COM(2025)990</i>
Data di adozione	<i>17 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>COM(2025)989 – Articolo 192, paragrafo 1, TFUE COM(2025)990 – Articoli 192, paragrafo 1, e 322, paragrafo 1, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Beni; paesi terzi; importazione (UE); sistema UE di scambio delle quote di emissione; quota di emissione; carbonio; Spazio economico europeo; gas a effetto serra; sorveglianza all'importazione; riduzione delle emissioni gassose</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>COM(2025)989: 11 febbraio 2026 Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) COM(2025)990: 13 febbraio 2026 Commissione VIII (Ambiente)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>COM(2025)989 – 7 aprile 2026 COM(2025)990 – 10 aprile 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

IL PACCHETTO DI PROPOSTE PER RAFFORZARE IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE (CBAM)

Finalità e oggetto

La Commissione europea ha adottato, il 17 dicembre 2025, un **pacchetto** di misure volto a **rafforzare il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere** (CBAM), con l'obiettivo di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a valle e di rendere il processo di decarbonizzazione dell'economia dell'UE sostenibile sotto il profilo dei costi.

Il pacchetto è composto da due proposte legislative:

- la [proposta](#) di regolamento (di seguito proposta sul CBAM) che modifica il [regolamento](#) che istituisce il CBAM (c.d. **regolamento CBAM**) per quanto riguarda l'**estensione** del suo **ambito di applicazione** alle **merci a valle** e le **misure antielusione**;
- la [proposta](#) di regolamento che istituisce il **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione**.

La Commissione europea ha già adottato – sulla base della normativa vigente - diversi **atti di esecuzione** che chiariscono le modalità di applicazione del CBAM e tengono conto delle semplificazioni proposte. Gli atti riguardano, tra l'altro, la metodologia per il calcolo delle emissioni, la verifica delle emissioni, il prezzo dei certificati CBAM, il registro CBAM definitivo, la qualifica di dichiarante CBAM, i valori predefiniti, la portata delle comunicazioni con le autorità doganali e il calcolo dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita.

In estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier sui contenuti delle proposte) il pacchetto prospetta le seguenti **misure**:

- l'ampliamento della portata del CBAM per includere **prodotti a valle** ad alta intensità di acciaio e alluminio;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di imporre, per un sottoinsieme di codici NC e origini, **prove supplementari** utili a dimostrare che **non si sono verificate pratiche abusive**, in situazioni in cui sono presenti sufficienti prove che indicano un rischio elevato di tali pratiche;
- l'istituzione di un **fondo temporaneo per la decarbonizzazione** per rimborsare ai produttori una parte del costo del carbonio dell'EU ETS pagato per la produzione di merci soggette a un rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- la modifica e la **razionalizzazione** della **metodologia per calcolare le emissioni incorporate nell'energia elettrica**, affinché i valori predefiniti siano calcolati sulla base di un fattore di emissione che rifletta l'intensità delle emissioni di tutte le fonti di energia elettrica nei paesi esportatori e non solo dei combustibili fossili.

La posizione del Governo italiano

Il 27 dicembre 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha [comunicato](#) di aver trasmesso alle istituzioni dell'UE un ***non paper sulla revisione del CBAM***.

Il documento, presentato dall'Italia con Austria, Bulgaria e Polonia, proponeva alla Commissione europea di **anticipare** al 2025 le **clausole di revisione già previste**, al fine di migliorare il CBAM prima della sua entrata a regime nel 2026.

Il *non paper*, in primo luogo, si poneva l'obiettivo di **semplificare e ridurre gli oneri amministrativi** per le imprese. In secondo luogo era inteso a **rafforzare le misure per combattere i rischi di carbon leakage** e le **pratiche di dumping** che potrebbero danneggiare l'industria europea e favorire la delocalizzazione di produzioni strategiche. In terzo luogo, sosteneva che le regole del CBAM non debbano essere estese alle **emissioni indirette** se l'inclusione di queste dovesse portare a un aumento del costo dell'elettricità decarbonizzata rispetto a quella prodotta da combustibili fossili. Il documento aveva poi tra gli obiettivi quello di tutelare gli esportatori europei attraverso meccanismi che assicurino la **parità di condizioni** in riferimento al prezzo delle emissioni di CO₂ sui mercati esteri in cui non vige un sistema di tassazione delle emissioni paragonabile al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) europeo. Infine prendeva in considerazione il **rinvio del phase out**, ovvero l'eliminazione graduale delle quote gratuite ETS per le industrie energivore, qualora la revisione avesse confermato i dubbi e i rischi di una efficace attuazione del CBAM.

Successivamente, al [Consiglio competitività](#) del 12 marzo 2025, l'Italia ha chiesto e ottenuto l'inserimento all'ordine del giorno di un confronto sulla **revisione del CBAM**, durante il quale ha chiesto l'estensione del CBAM anche ai prodotti a valle maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni, attraverso l'inserimento in un elenco da definire insieme alla Commissione e all'industria.

Anche al [Consiglio Ambiente](#) del 27 marzo 2025 l'Italia, insieme a Francia e Slovacchia, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un CBAM più efficace per un'industria dell'UE competitiva e decarbonizzata, presentando un *non paper*.

Prime osservazioni sul pacchetto di misure per rafforzare il CBAM

Con un [comunicato stampa](#) del 17 dicembre 2025 il MIMIT, in relazione alla presentazione del pacchetto di misure della Commissione europea, ha riportato la soddisfazione del ministro Urso, il quale ha sottolineato che esso rispecchia in gran parte le indicazioni italiane, sia per quanto riguarda la tutela dei prodotti a valle, come elettrodomestici e macchinari, che per la lotta ai fenomeni di aggiramento e di elusione.

Tuttavia lo stesso MIMIT il 26 gennaio 2026 ha [riferito](#) che, in occasione di un incontro in videochiamata, il ministro Urso e il Ministro delegato per l'Industria della Francia, Martin hanno evidenziato che la proposta della Commissione sul CBAM risponde solo parzialmente alle richieste degli Stati membri: pur condividendo l'estensione ai prodotti a valle, hanno infatti sottolineato che occorre **maggior**

chiarezza sia sul **funzionamento del fondo temporaneo per la decarbonizzazione**, sia sulle modalità in cui saranno realizzati in concreto i **meccanismi antielusione**.

Il CBAM e il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE sono stati oggetto di attenzione anche nel corso della **riunione dei Paesi 'Friends of Industry'** del 25 febbraio 2026, formato informale che riunisce i ministri dell'industria di alcuni Stati membri per coordinare le posizioni in vista dei Consigli europei e del Consiglio Competitività, a cui aderisce l'Italia, insieme ad altri Stati membri, tra cui anche Francia, Germania, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. In tale occasione il ministro Urso ha [riferito](#) l'intenzione di chiedere alla Commissione europea la sospensione dell'ETS, fino a una sua profonda revisione che intervenga sia sui parametri di riferimento delle emissioni, sia sui meccanismi di assegnazione delle quote, incluso il rinvio della graduale eliminazione delle quote gratuite, e che introduca un meccanismo stabile di sostegno per le imprese esportatrici, non ancora compiutamente definito nella riforma del CBAM.

La necessità di una coerenza tra revisione del **CBAM** e riforma dell'**ETS**, che dovrebbero essere pienamente allineati e funzionali alla tutela della base produttiva europea, è stata ribadita dal ministro il 26 febbraio 2026 alla **quinta riunione dell'Alleanza ministeriale per le industrie ad alta intensità energetica** (Ministerial Alliance for Energy-Intensive Industries), formato di coordinamento tra Stati membri sui principali dossier che incidono sulla competitività dei settori energivori.

Il contesto degli interventi

Il raggiungimento degli **obiettivi climatici** ha costituito una delle principali **priorità politiche** dell'Unione europea nel corso della legislatura **2019-2024** e ha comportato l'adozione di oltre 70 atti legislativi da collocarsi nel generale contesto di attuazione del [Green Deal](#). In linea con quest'ultimo e con l'[Accordo](#) di Parigi, è stato in particolare approvato nel 2021 il [regolamento sul clima](#) che ha sancito l'obiettivo della **neutralità climatica entro il 2050** e il traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il **2030**, consistente in una **riduzione netta delle emissioni di gas ad effetto serra** (al netto degli assorbimenti) di **almeno il 55%** rispetto ai livelli del 1990, quale tappa intermedia.

Le misure per conseguire tale traguardo sono state poi tradotte nel pacchetto legislativo c.d. "[Pronti per il 55%](#)" (*Fit for 55%*), presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021 e in gran parte già adottato.

Al mantenimento degli obiettivi fissati dal Green Deal sono improntati anche gli [orientamenti politici](#) per la **Commissione europea 2024-2029**, i quali tuttavia considerano necessario coniugarli con la promozione della competitività dell'Unione europea.

Da un lato, la Commissione si è prefissata l'intenzione di **modificare** il **regolamento sul clima** per introdurre un ulteriore **obiettivo intermedio** di

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del **90%** entro il **2040**, dall'altro ha preannunciato iniziative, come la presentazione di un [patto](#) per un'industria pulita (poi effettivamente presentato il 26 febbraio 2025, v. [dossier](#) RUE), volte a coniugare le **ambizioni climatiche** con la **crescita economica**.

Sulla [proposta](#) di regolamento che definisce il traguardo climatico dell'Unione per il 2040 (v. [dossier](#) RUE) il Parlamento europeo ha adottato la sua [posizione](#) in prima lettura il 10 febbraio 2026, recependo l'accordo provvisorio con il quale Parlamento e Consiglio hanno concordato modifiche volte a riconoscere ulteriori margini di flessibilità agli Stati membri.

Sulla proposta, il 30 settembre 2025, l'Assemblea della **Camera** ha confermato il [parere motivato](#) adottato il 18 settembre dalla Commissione Politiche dell'UE con il quale è stato contestato il **mancato rispetto del principio di sussidiarietà**, nonché del **principio di proporzionalità**.

Il patto invece è stato esaminato ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, dalla X Commissione della Camera che ha approvato un [documento](#) in cui esprime una **valutazione positiva**, ritenendo indispensabile tuttavia che esso sia **modificato** prevedendo, tra le altre cose: *i*) considerevoli **stanziamenti** del **bilancio** dell'UE, essenziali per conseguire l'obiettivo di decarbonizzare accrescendo al contempo la competitività industriale; *ii*) l'adozione tra i principi guida della decarbonizzazione di un **approccio tecnologicamente neutrale**; *iii*) **piani specifici** anche per altri settori ad alta intensità energetica, come quello **ceramico**, cartario e della produzione di carburanti rinnovabili e a basse emissioni.

Con l'avvio della legislatura europea 2024-2029 e l'attività della nuova Commissione sono state inoltre annunciate, e in misura minore già adottate, modifiche ad alcune importanti misure legislative in materia di clima e ambiente su cui è intervenuto il pacchetto "**Pronti per il 55%**", rispetto al quale gli orientamenti della Commissione hanno evidenziato la necessità di un'attuazione da realizzarsi nel modo più **semplice, equo ed economicamente efficiente**.

Rientrano tra queste, ad esempio, il [regolamento](#) sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), la [direttiva](#) sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e il [regolamento](#) sui livelli di emissione di CO₂ dei veicoli leggeri.

Modifiche al CBAM nell'ambito del pacchetto omnibus I

Nell'ambito del pacchetto *omnibus* I del 26 febbraio 2025 (v. [dossier](#) RUE), è stato approvato il [regolamento](#) che **modifica** il [regolamento](#) sul **CBAM** per semplificarlo e rafforzarlo.

Presso la **Camera**, la proposta di modifica è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla **Commissione politiche dell'UE** che ha adottato un [documento](#) recante una **valutazione positiva** al riguardo.

Le modifiche approvate definiscono una **nuova soglia de minimis basata sulla massa** ed esentano quindi dalle norme CBAM le importazioni fino a 50 tonnellate l'anno per importatore.

Il regolamento modificato è volto a **evitare perturbazioni** per gli importatori all'inizio del 2026, consentendo le importazioni di merci CBAM a varie condizioni in attesa della registrazione dell'importatore, e contiene **altre misure di**

semplificazione per tutti gli importatori di merci CBAM. Le semplificazioni riguardano ad esempio, la procedura di autorizzazione, i processi di raccolta dei dati, il calcolo delle emissioni, le norme in materia di verifica e il calcolo dell'esposizione finanziaria dei dichiaranti CBAM autorizzati. Infine contiene adeguamenti delle disposizioni in materia di **sanzioni** e delle norme relative ai **rappresentanti doganali indiretti**.

Il **regolamento CBAM** istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere allo scopo di prevenire il rischio di emissioni di carbonio per talune merci contenenti emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'UE. A questo fine, il regolamento integra le disposizioni della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS).

In sintesi il CBAM garantisce l'**equivalenza** tra la politica di fissazione del **prezzo del carbonio** applicata nel **mercato interno dell'UE** e la politica di fissazione del prezzo del carbonio applicata alle **importazioni** e si applica alle importazioni di determinati beni, tra cui cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

L'inizio del periodo di applicazione definitiva è fissato al **1° gennaio 2026**.

Riesame del CBAM

Nel [Patto per l'industria pulita](#) la Commissione europea aveva comunicato che avrebbe effettuato, entro il terzo trimestre del 2025, un **riesame completo del meccanismo** per valutare la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione ad altri settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ai settori a valle e alle emissioni indirette in tutti i settori interessati, tenendo conto dei costi indiretti dell'energia elettrica per i produttori dell'UE. La Commissione aveva annunciato inoltre che, in seguito al riesame, ed entro il primo trimestre del 2026, avrebbe valutato se presentare una proposta legislativa sull'estensione del meccanismo CBAM.

Contestualmente alle proposte la Commissione ha pubblicato quindi anche una [relazione](#) che esamina l'**esperienza acquisita** con l'**attuazione del CBAM** durante il periodo transitorio da ottobre 2023 alla fine del 2025.

La relazione valuta il contributo del CBAM nel contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e nel promuovere la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale e ne esamina la *governance*, l'amministrazione e l'applicazione nonché la dimensione internazionale.

La relazione risponde quindi anche ai requisiti dell'**articolo 30, paragrafo 2**, del regolamento CBAM che impone alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento prima della fine del periodo di transizione.

Secondo quanto riferito dalla Commissione, i **risultati** delineano un ruolo da fattore trainante per il CBAM nella promozione della decarbonizzazione nei paesi al di fuori dell'UE, in parte grazie alla sensibilizzazione e all'assistenza tecnica fornite per facilitare l'attuazione. La relazione definisce inoltre la tabella di marcia per l'attuazione e le misure

di accompagnamento necessarie per garantire un regime definitivo efficiente ed efficace a partire dal 2026.

L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento CBAM impone inoltre alla Commissione di individuare i **prodotti a valle a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**. Su tale base, e in linea con l'impegno assunto nel [piano](#) d'azione europeo per la **siderurgia** e la **metallurgia**, la Commissione ha proposto quindi di estendere l'ambito di applicazione a determinati prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio.

In una seconda fase, nel 2027, la Commissione valuterà se proporre un'ulteriore estensione del CBAM includendo altri settori dell'EU ETS a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, più beni a valle o emissioni indirette provenienti da altri settori CBAM.

Le motivazioni degli interventi

Nelle relazioni illustrative e nei considerando delle proposte, la Commissione afferma che la riduzione del tetto massimo di emissioni a livello dell'UE e la graduale eliminazione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni nell'ambito dell'EU ETS, assieme all'introduzione progressiva del CBAM, produrranno un **divario crescente** tra i **costi totali del carbonio** sostenuti dalle **imprese dell'UE** rispetto a quelli sostenuti dai **produttori di Paesi terzi**. In questo scenario, sostiene la Commissione, si assisterebbe a un rischio elevato a breve termine di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per alcuni prodotti a valle, che potrebbe avvenire mediante lo spostamento della produzione o la sostituzione con importazioni da Paesi terzi.

Alla luce di ciò, ritiene necessario un intervento normativo a livello UE tramite misure volte a prevenire l'elusione e potenziare l'efficacia del CBAM, nonché l'istituzione di uno strumento di sostegno temporaneo.

La proposta sul CBAM

Obiettivi

La proposta intende garantire l'efficacia del CBAM prevedendo:

- 1) l'**estensione dell'ambito di applicazione** del meccanismo al fine di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i **prodotti a valle** della catena del valore dei prodotti di **acciaio e alluminio**.

Nel [comunicato stampa](#) della proposta la Commissione afferma di prevedere l'inclusione di 180 prodotti ad alta intensità di acciaio e alluminio, di cui il 94% è costituito da prodotti della catena di approvvigionamento industriale con un elevato tenore di acciaio e alluminio, mentre il restante 6% da beni per uso domestico.

Una **ulteriore estensione** ai prodotti a valle in altri settori CBAM, in particolare quelli relativi al cemento, ai fertilizzanti e all'idrogeno, è discussa nella [relazione](#) di riesame della Commissione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del [regolamento](#) CBAM;

- 2) il **potenziamento** delle **strategie** per **combattere i rischi di elusione**, come l'introduzione di obblighi per migliorare la tracciabilità delle merci CBAM, e **affrontare** le dichiarazioni errate sull'intensità delle emissioni;

Il [piano d'azione](#) europeo per la siderurgia e la metallurgia ha sottolineato l'importanza di affrontare il rischio di elusione, che potrebbe compromettere l'efficacia del CBAM nel prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

- 3) il **miglioramento** delle **norme tecniche** per l'attribuzione delle **emissioni all'energia elettrica**, modificando, tra le altre cose, la metodologia per calcolare le emissioni incorporate dell'energia elettrica e le condizioni per dichiarare le emissioni effettive.

La Commissione sostiene che l'attuale quadro non riconosce sufficientemente i progressi compiuti nella decarbonizzazione della produzione di energia elettrica da parte di Paesi terzi.

Sono previste inoltre diverse semplificazioni nell'applicazione del meccanismo.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interesse

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

La Commissione ritiene che la **coerenza** con il **quadro giuridico** dell'UE **sia rispettata** considerato che la proposta mira a migliorare l'efficacia del CBAM contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE. Inoltre, oltre a basarsi sul [regolamento](#) relativo alla semplificazione e al rafforzamento del CBAM adottato nell'ambito dell'*Omnibus I* (v. [supra](#)), si fonda sul [riesame](#) del meccanismo effettuato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del [regolamento](#) CBAM.

Valutazione di impatto

La [valutazione di impatto](#) elaborata dalla Commissione (disponibile solo in lingua inglese; una [sintesi](#) è disponibile in italiano) ha considerato diverse opzioni regolative. In particolare:

In relazione all'estensione ai prodotti a valle

Opzione 1.1: includere solo i prodotti a valle a più alto rischio con rilevanza climatica significativa;

Opzione 1.2: includere i **prodotti a rischio** con una **rilevanza climatica significativa**;

Opzione 1.3: includere tutti i prodotti a valle potenzialmente a rischio, indipendentemente dal loro livello di produzione nell'UE.

In relazione alle misure anti-elusione

Opzione 2.1: requisiti di tracciabilità limitati a **specifici prodotti** ad alto rischio;

Opzione 2.2: obbligo sistematico di fornire prove del luogo di produzione per tutte le dichiarazioni.

In relazione al settore dell'energia elettrica

Opzione 3.1: mantenere il fattore di emissione basato sui combustibili fossili e richiedere la prova dell'assenza di congestione strutturale;

Opzione 3.2: uguale all'opzione 3.1 ma rimuovendo il criterio relativo alla congestione di rete;

Opzione 3.3: passare a un fattore di emissione basato sulla media della rete del Paese esportatore, includendo le fonti rinnovabili, e richiedere la prova dell'assenza di congestione strutturale;

Opzione 3.4: combinare il **fattore di emissione** basato sulla **media della rete** con la **rimozione del criterio della congestione**.

Una situazione di congestione strutturale è una criticità nel sistema di trasmissione definita in modo univoco, prevedibile, geograficamente stabile nel tempo, che si ripresenta frequentemente in condizioni normali di funzionamento del sistema.

Sulla base del confronto effettuato, sono state selezionate le **opzioni 1.2, 2.1 e 3.4** poiché considerate più proporzionate rispetto agli obiettivi individuati.

Gli impatti delle opzioni prescelte

Per quanto riguarda l'**estensione ai prodotti a valle**, la valutazione di impatto stima che gli importatori dell'UE dovranno affrontare **maggiori costi** di conformità stimati **tra gli 8 e i 43 milioni di euro all'anno**, a cui vanno aggiunti circa 31 milioni di euro *una tantum* per i costi di adeguamento. Le misure per **prevenire l'elusione**, invece, comporteranno **costi aggiuntivi trascurabili** per le imprese e le autorità; mentre le proposte relative al settore dell'**energia elettrica ridurranno l'importo** a carico degli importatori per ciascun **certificato CBAM** rispetto al sistema attuale basato sui combustibili fossili nonché i **prezzi per consumatori finali**.

In relazione alle entrate generate dal meccanismo, l'estensione ai prodotti a valle genererà circa **580 milioni di euro di entrate supplementari nel 2030**, che saliranno a 690 milioni entro il 2035, mentre l'aumento dei volumi di importazione di energia elettrica porterà a entrate annuali stimate di circa **170 milioni di euro nel 2030** e 280 milioni di euro nel 2035.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante diverse attività, tra cui:

- una [**consultazione pubblica**](#) aperta dal 1° luglio al 26 agosto 2025;
- una **indagine** condotta per stimare gli oneri amministrativi e i costi di conformità relativi all'estensione del CBAM ai prodotti a valle;
- l'**organizzazione di seminari** dedicati alla gestione dei rischi di elusione con le autorità nazionali competenti e doganali;
- la [**consultazione regolare**](#) con il gruppo informale di esperti CBAM per raccogliere pareri tecnici;

- il coinvolgimento delle autorità competenti degli Stati membri mediante la somministrazione di sondaggi.

Nel complesso, le evidenze emerse dalla consultazione pubblica, che la Commissione considera in linea con i riscontri ricevuti nelle altre occasioni, sono:

- il **riconoscimento** del **rischio** di **rilocalizzazione** delle **emissioni di carbonio** come una questione che deve essere affrontata includendo le merci a valle nell'ambito di applicazione del CBAM;
- la **conferma** dei **rischi** di **elusione** che richiedono un rafforzamento del meccanismo;
- l'**inadeguatezza** degli attuali **valori predefiniti** utilizzati nel CBAM per l'energia elettrica e la necessità di **modificare** le **condizioni** di **utilizzo** delle **emissioni effettive**.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta di **2 articoli** e un allegato.

L'**articolo 1** prospetta diverse modifiche al [regolamento](#) CBAM.

Il paragrafo 1 modifica l'articolo 2 relativo all'**ambito di applicazione** al fine di **chiarire** i **termini di applicazione** del regolamento al momento della sua **integrazione** nell'accordo sullo Spazio economico europeo (**SEE**) e per conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare di conseguenza l'Allegato III relativo ai Paesi terzi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del CBAM. Tra le altre cose, prevede che, qualora un Paese terzo abbia chiesto di **integrare il proprio mercato dell'energia elettrica** in quello dell'Unione, la Commissione può concludere un protocollo d'intesa con tale Paese stabilendo il suo pieno recepimento del quadro normativo UE relativo al mercato dell'energia elettrica. Stabilisce inoltre la possibilità di concludere **accordi con Paesi terzi** per tenere conto dei loro **meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio**, nonché per il **riconoscimento reciproco** degli organismi di accreditamento.

Diverse disposizioni del regolamento CBAM sono modificate per conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati, per imporre, per un sottoinsieme di codici NC e origini, **prove supplementari** utili a dimostrare che **non si sono verificate pratiche abusive**, in situazioni in cui sono presenti sufficienti prove che indicano un rischio elevato di tali pratiche.

Si stabilisce inoltre l'**estensione** dell'**ambito di applicazione** del regolamento a determinate **merci a valle** ad **alta intensità** di **acciaio** e di **alluminio**, prevedendo che, per alcune di tali merci, sia possibile applicare una maggiorazione graduale.

La Commissione riferisce che la selezione delle merci è stata effettuata valutando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei singoli prodotti (in relazione all'intensità degli scambi e alla pressione dovuta ai costi), la loro rilevanza climatica e la fattibilità tecnica della loro inclusione. È stato inoltre considerato un livello minimo di emissioni per escludere i prodotti con emissioni totali a livello settoriale inferiori a una determinata soglia.

Il paragrafo 4 aggiunge, all'articolo 5, paragrafo 5, l'obbligo di includere alcuni elementi nella domanda di autorizzazione presentata dal rappresentante doganale indiretto.

Il paragrafo 5 modifica l'articolo 6 del regolamento per **imporre al dichiarante CBAM** di fornire la **prova del luogo** e del **momento di produzione** delle merci dichiarate sulla base delle emissioni effettive. Viene conferito inoltre alla Commissione la possibilità di adottare atti di esecuzione per individuare le merci per le quali tali prove dovrebbero essere richieste.

I paragrafi 6, 8 e 23 prevedono, tra le altre cose, che il gestore possa comunicare al dichiarante CBAM autorizzato solo una **sintesi delle informazioni necessarie** per la comunicazione, il calcolo e la verifica delle emissioni effettive.

Il paragrafo 7 modifica l'articolo 9 per precisare che le informazioni sulla **documentazione** del **prezzo del carbonio** devono essere certificate da una persona indipendente dalle autorità del paese terzo. Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le condizioni per verificare le qualifiche di tale persona.

Il paragrafo 9 consente alle autorità competenti di esigere la **costituzione** di una **garanzia** se il richiedente o il dichiarante non dimostra una **capacità finanziaria sufficiente**. Tale garanzia può essere utilizzata qualora il dichiarante non restituisca una quantità sufficiente di certificati CBAM.

Il paragrafo 11 modifica l'articolo 19 prevedendo che la Commissione europea o l'autorità competente possano richiedere al dichiarante **prove supplementari** che dimostrino che le merci sono state effettivamente **prodotte** nell'**impianto** e nel **periodo dichiarati**.

Il paragrafo 12 interviene sull'articolo 21 al fine di prevedere una **regola di calcolo specifica** per il **prezzo dei certificati CBAM** in caso di un'**unica asta** sulla piattaforma d'asta.

Il paragrafo 13 modifica l'articolo 22 stabilendo che, a decorrere dal 2028, l'obbligo per i dichiaranti CBAM di garantire che numero di certificati sul proprio conto nel registro CBAM corrisponda, alla fine di ogni trimestre, almeno al 50% delle emissioni accumulate, si basa esclusivamente sui certificati acquistati nell'**anno civile in corso**.

Il paragrafo 14 emenda l'articolo 23 per semplificare la **procedura di riacquisto dei certificati in eccesso**, eliminando il coinvolgimento della Commissione e permettendo che avvenga direttamente tramite la **piattaforma centrale comune**.

Il paragrafo 15 interviene sull'articolo 25 chiarendo, tra le altre cose, il ruolo del numero del conto CBAM nella determinazione della persona responsabile dell'assunzione degli obblighi CBAM.

Il paragrafo 16 modifica l'articolo 27 per definire una nuova **pratica di elusione** consistente nell'**adeguamento artificiale delle catene di approvvigionamento** per beneficiare di valori predefiniti inferiori.

Il paragrafo 17 introduce l'articolo 27 *bis* che conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per **rimuovere** una **merce** dall'elenco di quelle soggette al CBAM qualora la sua inclusione produca **danni significativi al mercato interno** a causa di circostanze impreviste.

CBAM e fertilizzanti

Secondo quanto riportato dalla Commissione europea nella [nota](#) di sintesi dei risultati della riunione politica dei ministri dell'agricoltura dell'UE del 7 gennaio 2026, tale ultima disposizione consente alla Commissione di valutare la situazione dei **fertilizzanti** al fine di attivare una **sospensione temporanea**.

Le linee guida della Commissione o le linee guida sotto forma di domande e risposte potrebbero chiarire che tale sospensione potrebbe applicarsi anche retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine la Commissione riferisce che continuerà a monitorare attentamente il prezzo dei fertilizzanti, in particolare attraverso l'Osservatorio del mercato dei fertilizzanti.

In coerenza con l'impegno assunto nella riunione ministeriale del 7 gennaio, la Commissione europea ha inoltre [proposto](#) di sospendere per un anno i dazi della nazione più favorita (NPF) sulle importazioni di diversi fertilizzanti azotati fondamentali e dei fattori di produzione necessari alla loro produzione (ammoniaca, urea). La sospensione dei dazi sarà applicata a tutti i Paesi, ad eccezione della Russia e della Bielorussia, attraverso contingenti tariffari in esenzione doganale.

Questa misura potrebbe entrare rapidamente in vigore nel 2026 e, a giudizio della Commissione, avrebbe un impatto sostanzialmente equivalente ai costi derivanti dal CBAM.

La sospensione dei dazi sui fertilizzanti, come [comunicato](#) dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è in linea con le richieste italiane di sospensione degli effetti del CBAM e la sterilizzazione, anche retroattiva, dell'aggravio dei costi che le imprese agricole avrebbero dovuto sostenere con l'entrata in vigore del regolamento.

Secondo fonti informali infatti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Lollobrigida, avrebbe inviato una lettera al commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, **Christophe Hansen**, chiedendo la sospensione del CBAM, ma ritenendo opportuno adottare nell'immediato una misura parallela a vantaggio degli agricoltori attraverso un azzeramento dei dazi all'importazione di fertilizzante da Paesi terzi, da far entrare in vigore rapidamente ed essere nell'ordine di grandezza dei costi del CBAM.

I paragrafi 18 e 19 modificano l'articolo 29 e prevedono un nuovo articolo 28 *bis* al fine di aggiornare i poteri della Commissione per l'adozione di atti delegati e introdurre una procedura d'urgenza che permetta la loro entrata in vigore immediata in casi motivati.

Il paragrafo 20 interviene sull'articolo 30 per chiarire che la relazione di valutazione del CBAM dovrebbe esaminare l'impatto del meccanismo sui settori da coprire in futuro.

Il paragrafo 22 emenda l'allegato IV per modificare il **fattore di emissione per l'energia elettrica** importata per tenere conto dell'energia prodotta da tutte le fonti, comprese quelle non fossili.

L'**articolo 2** stabilisce l'**entrata in vigore** del regolamento nel terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Inoltre, specifica che per consentire la presentazione tempestiva delle prime dichiarazioni CBAM entro il 30 settembre 2027, le modifiche previste ai punti 1 e 6 dell'allegato II si applicheranno alle importazioni di energia elettrica avvenute a partire dal 1° gennaio 2026.

Le modifiche riguardano il metodo di calcolo del fattore di emissione per l'energia elettrica importata e le condizioni per l'applicazione delle emissioni incorporate effettive nell'energia elettrica importata.

Infine, le modifiche che richiedono l'attuazione nel registro CBAM o l'avvio all'inizio dell'anno civile, compresa l'estensione dell'ambito di applicazione ai prodotti a valle, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In particolare, si applicheranno dal 2028 l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), l'articolo 1, paragrafo 8, lettere a), b) e c), l'articolo 1, paragrafi 21, 23 e 24, e l'allegato II, punto 2 del regolamento.

Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 192, paragrafo 1**, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

L'articolo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli **obiettivi** dell'articolo 191 TFUE in materia di **politica ambientale**.

Sussidiarietà

La proposta è accompagnata da una **griglia** di sussidiarietà (disponibile solo in lingua inglese) che motiva, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione a livello UE.

La Commissione giustifica la **necessità di un intervento** legislativo in quanto nessuno degli obiettivi dell'iniziativa può essere raggiunto mediante azioni adottate a livello nazionale. L'azione individuale degli Stati membri rischierebbe di compromettere il funzionamento del mercato interno, creando incertezza giuridica

e distorsioni di mercato. Quanto al **valore aggiunto**, l'azione a livello UE garantisce che un prezzo uniforme del carbonio continui ad essere applicato in tutta l'UE, nel rispetto del principio di concorrenza leale tra Stati membri.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il **principio di proporzionalità** poiché non va oltre quanto necessario per un aggiustamento mirato del CBAM.

La proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione

Obiettivo della proposta

La proposta intende istituire il **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione** (di seguito Fondo) per fornire un **sostegno finanziario transitorio** per i gestori nei settori ad alta intensità di carbonio che fronteggiano il **rischio residuo di rilocalizzazione** delle emissioni di carbonio. In questo modo, la Commissione mira a sostenere la transizione dell'industria dell'UE verso processi climaticamente neutri, garantendo che gli incentivi alla riduzione delle emissioni rimangano efficaci

La Commissione ritiene che il Fondo garantirà sostegno a breve termine in attesa di individuare, nel contesto del riesame dell'EU ETS in [programma](#) nel III trimestre del 2026, il modo più efficace per affrontare il rischio che le merci provenienti dai produttori dell'UE siano sostituite da merci a maggiore intensità di emissioni prodotte in Paesi extra UE senza un prezzo del carbonio equivalente, con la conseguenza di un aumento delle emissioni globali.

L'obiettivo della proposta è pertanto **sostenere temporaneamente**, durante gli anni di produzione 2026 e 2027, i **gestori che producono merci associate a un rischio residuo** particolarmente **elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio** affinché investano efficacemente in misure di decarbonizzazione. Il Fondo rimborserà ai produttori una parte del costo del carbonio dell'EU ETS.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE, valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

La Commissione ritiene che la **coerenza** con il **quadro giuridico** dell'UE sia **assicurata** in quanto l'istituzione di una misura finanziaria transitoria, come quella del Fondo in esame, integra i meccanismi istituiti dall'EU ETS e dal CBAM, prevedendo un ambito di applicazione e una durata limitati in modo da evitare sovrapposizioni con la futura revisione dell'EU ETS. La proposta risulta inoltre coerente con il generale programma di semplificazione dell'Unione.

Valutazione d'impatto

La Commissione europea **non ha svolto** una **valutazione d'impatto** sulla proposta. Tuttavia, nella relazione illustrativa afferma che un **documento di lavoro** descrive in che modo l'ammissibilità al sostegno temporaneo del Fondo sia

stato mirato alla produzione di merci con un elevato livello di rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché le condizioni che garantiscono un livello limitato di oneri amministrativi aggiuntivi.

Il documento di lavoro della Commissione non è ancora stato reso disponibile e non è stata fornita alcuna tempistica relativa alla sua pubblicazione.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione della Camera, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. Anche il Mediatore europeo ha adottato una [raccomandazione](#) con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a “legiferare meglio” durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia alcune carenze procedurali che potrebbero costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione europea afferma di aver **consultato i rappresentanti dell'industria**, anche mediante l'organizzazione di un dialogo ad alto livello, prima dell'adozione della proposta. Nella relazione illustrativa sostiene inoltre di aver informato i portatori di interesse in merito alle condizioni di ammissibilità e alla concezione generale relativa all'istituzione del Fondo.

Principali contenuti della proposta

La proposta di regolamento consta di **16 articoli** e un allegato.

L'**articolo 1** istituisce il **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione** e stabilisce che fornirà sostegno finanziario per il **periodo 2028-2029** per far fronte al rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio associato alle merci ad alta intensità di carbonio prodotte da gestori ammissibili di impianti nel periodo 2026- 2027.

L'**articolo 2** stabilisce le **definizioni** utilizzate nel regolamento.

L'**articolo 3** specifica che il **finanziamento** del Fondo è a **carico degli Stati membri**, che devono corrispondere il 25% delle entrate che riscuotono con la vendita dei certificati CBAM in relazione alle emissioni incorporate dichiarate per il 2026 e il 2027.

Le entrate rimanenti dopo l'erogazione integrale del finanziamento e il pagamento dei costi amministrativi verranno restituite agli Stati membri in proporzione al loro contributo finanziario al Fondo.

Nell'ambito della [proposta](#) di decisione relativa alle risorse per il 2028-2034, la Commissione europea ha proposto che il 75% delle entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM confluisca nel bilancio UE come risorsa propria (v. [dossier](#) Servizio RUE).

L'**articolo 4** stabilisce la **governance** del **Fondo**, attribuendo alla Commissione europea la facoltà di adottare atti delegati per integrare le disposizioni e le modalità relative all'attuazione del Fondo.

L'articolo prevede inoltre che entro il 31 dicembre 2030 la Commissione debba presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle spese finanziate dal Fondo.

L'**articolo 5** prevede che ciascuno Stato membro **designi l'autorità competente** per l'espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal regolamento.

L'**articolo 6** stabilisce che l'**ammissibilità** delle **merci** che possono beneficiare del Fondo sono quelle soggette a un maggiore rischio residuo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Stabilisce inoltre un meccanismo che consente agli Stati membri di assoggettare alla misura proposta alcune merci a condizione che possano dimostrare determinate condizioni. Le merci alle quali si applica il regolamento sono contenute nell'Allegato della proposta.

L'**articolo 7** prescrive i **tipi di attività** che un gestore ammissibile deve **svolgere per beneficiare del sostegno finanziario** del Fondo.

In particolare, si prevede che il sostegno sia subordinato alla dimostrazione dell'attuazione delle raccomandazioni incluse negli *audit* energetici o in misure equivalenti o a un impegno giuridico assunto per gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi e i traguardi intermedi indicati in un piano di neutralità climatica.

Gli **articoli 8 e 9** stabiliscono **norme e procedure** per concedere il **sostegno finanziario**, oltre che i **compiti** delle **autorità nazionali** competenti nell'ambito del trattamento delle domande.

Il gestore che produce merci ammissibili può presentare una domanda, corredata da determinati elementi, entro il 31 marzo 2028. Successivamente, l'autorità competente decide se le condizioni di cui gli articoli 6 e 7 del presente regolamento sono soddisfatte, calcolando l'importo del sostegno finanziario. Entro il 30 giugno 2028 ogni autorità competente fornisce alla Commissione europea un elenco di tutti i richiedenti che soddisfano le condizioni stabilite e il livello di sostegno calcolato.

Gli **articoli 10 e 11** regolano i **compiti** della **Commissione europea** nell'esame delle informazioni ricevute e per quanto riguarda la **decisione di erogare il sostegno**.

In particolare, la Commissione, sulla base della valutazione effettuata, adotta una decisione di esecuzione sul sostegno finanziario ai gestori in funzione della disponibilità delle risorse del Fondo a seguito della quale eroga alle autorità competenti l'importo stabilito. Entro un mese dal ricevimento del finanziamento e al più tardi il 31 dicembre 2029, le autorità competenti erogano ai beneficiari finali il sostegno finanziario.

L'articolo 12 garantisce la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Vengono confermate le competenze della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e, se del caso, della Procura europea a svolgere *audit*, indagini e azioni penali.

L'articolo 13 prevede una serie di obblighi per i beneficiari finali.

In particolare, essi sono responsabili dei dati trasmessi e devono tenere registri completi delle attività di cui all'articolo 7.

L'articolo 14 stabilisce che la Commissione possa, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, **adottare atti delegati** per integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento, come le norme in materia di ammissibilità.

L'articolo 15 conferisce alla Commissione europea il **potere** di adottare **atti di esecuzione** per definire norme in materia di attuazione e *governance* del Fondo.

L'articolo 16 prevede l'**entrata in vigore** del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Coerenza con i principi dei trattati in materia di competenza dell'UE

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dagli **articoli [192](#), paragrafo 1, e [322](#), paragrafo 1**, del TFUE.

L'articolo 322 costituisce la base giuridica per l'**adozione** delle **regole finanziarie** che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, e al suo controllo.

Sussidiarietà

La Commissione giustifica **la necessità di un intervento** legislativo in quanto l'istituzione del Fondo consente di sostenere i gestori coperti dal sistema EU ETS che affrontano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il **valore aggiunto** consiste nell'evitare un intervento non coordinato dei singoli Stati

membri che provocherebbe un indebolimento dell'efficacia del sistema EU ETS e distorsioni nel mercato interno dell'UE.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il **principio di proporzionalità** poiché introduce un meccanismo di sostegno mirato e limitato temporalmente volto a garantire che la riduzione delle emissioni all'interno dell'UE non sia compensata da aumenti nei Paesi terzi. Inoltre, sostiene che la dotazione finanziaria vincolata a un bilancio limitato in relazione alle entrate del CBAM e il fatto che la proposta si basi su strutture amministrative e modalità di monitoraggio esistenti, consentono di ridurre gli oneri amministrativi.

Scelta dell'atto giuridico

L'istituzione del Fondo assume la **forma di regolamento** in quanto la Commissione ritiene sia lo strumento adeguato a garantire una attuazione uniforme del regime di sostegno in tutta l'UE.

Esame presso Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria** e sono state assegnate all'esame della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (**ENVI**) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'[esame](#) della proposta che estende l'ambito di applicazione del CBAM alle merci a valle risulta concluso dalla Camera dei deputati di Lussemburgo e avviato dai Parlamenti di Danimarca, Finlandia, Lettonia e Svezia, oltre che dal *Bundesrat* tedesco e dal Senato ceco; l'[esame](#) della proposta che istituisce il Fondo temporaneo per la decarbonizzazione, invece, risulta concluso dalla Camera dei deputati di Lussemburgo e avviato dai Parlamenti di Finlandia e Svezia, dal *Bundesrat* tedesco e dal Senato ceco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.